



Città di Vignola

Direzione Affari Generali
Servizio Segreteria Generale
Tel. 059 - 777554 opp. 777501
e-mail: segreteria@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

Progr. n. 397
N. 12 in data 6/03/2014 Registro di Settore
N. 78 in data 6/03/2014 Registro Generale

OGGETTO: REALIZZAZIONE 2^ STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA DEL COMUNE DI VIGNOLA. SIGG. CORNI E GANDOLFI/COMUNE DI VIGNOLA – RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE AVVERSO SENTENZA TAR N. 722/2013 - INCARICO AL LEGALE – IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione C.C. n. 65 del 29/09/2005 il Comune di Vignola approvava il progetto preliminare per la realizzazione della seconda stazione ecologica comunale, individuandone la localizzazione nel terreno di proprietà dei sigg. Corni Carlo, Corni Claudio, Corni Massimo e Corni Roberto, censito catastalmente al Fg. 5 mapp. 209 e classificato nel PRG del Comune di Vignola come zona agricola E2;
- con il medesimo atto il Comune provvedeva ad adottare specifica variante al PRG al fine di modificare la destinazione urbanistica dell'area, da zona omogenea E2 a zona omogenea E1, dando contestualmente avvio alla procedura di apposizione del vincolo espropriativo;
- malgrado l'opposizione della proprietà alla localizzazione dell'opera, il Comune di Vignola approvava, con deliberazione C.C. n. 23 del 27/03/2006, la variante al PRG come precedentemente adottata, controdeducendo alle osservazioni presentate;
- in data 5/06/2006 i sigg. Corni impugnavano la legittimità dei suddetti atti deliberativi proponendo ricorso al TAR E.R. che, con sentenza n. 722/2013 del 13/11/2013, lo ha respinto nel merito, condannando i ricorrenti al pagamento di spese di giudizio;
- con atto dell'11/02/2014 notificato all'Ente in data 18/02/2014 – prot. n. 5349/14, gli interessati hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per ottenere l'annullamento e la riforma della suddetta sentenza;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 3/03/2014 con cui l'Amministrazione ha ritenuto necessario ed opportuno per il Comune di Vignola costituirsi in giudizio per tutelare le proprie ragioni e il preminente interesse pubblico, ed ha individuato quale legale di fiducia l'avv. Benedetto Graziosi del Foro di Bologna, con studio in Bologna – Via dei Mille n. 7/2, in considerazione della sua comprovata specializzazione e competenza nella materia urbanistica e l'assistenza nel giudizio di primo grado;

CONSIDERATO che la somma richiesta dall'avv. Benedetto Graziosi per la difesa dell'Amministrazione in tutte le fasi di giudizio ammonta a complessivi € 12.100,00, oltre a CPA ed IVA di legge, per complessivi € 15.352,48;

RITENUTO con la presente determinazione conferire all'avv. Benedetto Graziosi apposito incarico di patrocinio legale del Comune di Vignola, assumendo contestualmente a suo favore un impegno di spesa pari a complessivi € 15.352,48 con imputazione sul Cap. 45 "Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune" del Bilancio 2014 – Esercizio Provvisorio (imp. 464/14) che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che, come affermato dalla giurisprudenza prevalente (Corte dei Conti, Consiglio di Stato), il conferimento di incarico di patrocinio legale dell'Amministrazione si configura giuridicamente come contratto d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.) che in quanto tale, per propria struttura (necessità contingente di difesa, aleatorietà dell'iter di giudizio), esula dalla disciplina codicistica di evidenza pubblica;

DATO ATTO, altresì, che, proprio per la sua specificità, all'incarico in parola non può essere applicata la disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o ricerca o consulenza che, giusta Deliberazione G.C. n. 150 del 17/10/2011, modifica il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall'art. 1, comma 11, della L. 30/12/2004 n. 311;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26/06/2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013 che, assestato al 31/12/2013 è il riferimento del Bilancio provvisorio 2014;

Comune di Vignola
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
c.f. e p.i. 00179790365
tel. 059/777550 fax 059/764129
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Sportello1
Via Marconi, 1 – Vignola
tel. 059/777550
e-mail: sportello1@comune.vignola.mo.it

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 1/07/2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, Esercizio 2013, che affida ai vari Responsabili le Risorse e gli Interventi così come risultanti dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando ad assumere atti di impegno anche nell'esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell'esercizio provvisorio;

RICHIAMATE le disposizioni dell'art. 163 del T.U. 267/2000 "Esercizio Provvisorio";

VISTI:

il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 183;

il D.Lgs. 165/2001;

lo Statuto Comunale;

i Regolamenti di contabilità e dei contratti;

DETERMINA

per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate:

- 1) Di conferire all'avv. Benedetto Graziosi del Foro di Bologna, con studio in Bologna – Via dei Mille n. 7/2, incarico di patrocinio legale nella causa promossa dai sigg. Corni e Gandolfi contro il Comune di Vignola per ottenere l'annullamento e la riforma della sentenza TAR E.R. n. 722/2013 del 13/11/2003;
- 2) Di assumere, per tale fine e a favore dell'avv. Benedetto Graziosi, un impegno di spesa per la somma di € 15.352,48 CPA e IVA compresi;
- 3) Di imputare la somma di € € 15.352,48 al Cap. 45 "Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune" del Bilancio 2014 – Esercizio Provvisorio (imp. 464/14), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
- 4) Di dare atto delle disposizioni dell'art. 163, comma 3, del T.U. 267/2000 "Esercizio provvisorio";
- 5) Di attivare la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- 6) Di inviare la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per l'adozione dei provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 6) Di comunicare all'avv. Benedetto Graziosi gli estremi del presente atto per il perfezionamento dell'incarico, dando atto che la liquidazione dell'onorario avverrà a presentazione di regolare nota pro-forma.

ATTESTAZIONE DURC:

- Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.
- Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 L. 266/2002.

ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'

Fornitore	Cod Iban e Banca	CIG
<input type="checkbox"/> Si da' atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., il conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e quello riportato nella tabella sopraindicata (inserire una riga per ogni fornitore o per ogni cig)	<input checked="" type="checkbox"/> Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11.	

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la pubblicazione dell'atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del D.Lgs. 33/2013

- È avvenuta, pertanto l'atto è efficace.
- Non è avvenuta in quanto trattasi di spese non soggette alla predetta normativa.
- Avverrà successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile.

L'istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Roberta Bertussi per la parte contabile/amministrativa:

Roberta Bertussi _____

**IL DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI
(PESCI dr.ssa Elisabetta)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:

- () si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- () non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
- () non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: _____

Data

**IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
(CHINI dr. Stefano)**